

Sentenza: 25 gennaio 2022, n. 39

Materia: pubblico impiego; società partecipate; diritto civile

Parametri invocati: artt. 3, 117, II comma, lett. l), Cost., art. 14 R.D.Lvo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (Statuto della Regione Siciliana); art. 25 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), come norma interposta

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 3 l.r. Siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie)

Esito: Illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la disposizione in epigrafe, con la quale il legislatore siciliano aveva di fatto riaperto i termini per la collocazione in uno speciale albo del personale eccedentario delle società partecipate pubbliche.

In particolare, venivano riaperti i termini previsti da norme regionali di attuazione dell'articolo 25 del Testo unico delle società partecipate (d.lgs. 175/2016) nella versione vigente all'epoca delle stesse norme regionali (ll.rr. 21 del 2014 e 8 del 2018). A tenore del meccanismo predisposto dalla normativa nazionale, attuato da quella regionale, eventuali nuove assunzioni da parte di società partecipate pubbliche avrebbero dovuto avvenire esclusivamente attingendo al predetto albo, fino al riassorbimento di tutti gli iscritti.

La disposizione della norma statale risultava applicabile fino al 30 giugno 2018.

Ad oggi, il testo vigente dell'articolo 25 del d.lgs. 175/2016 prevede la ricollocazione del personale eccedentario attraverso un percorso differente, all'esito di un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Questo a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 162/2019.

L'effetto della riapertura dei termini previsti da leggi regionali che attuavano il vecchio meccanismo di escussione preventiva dell'albo del personale eccedentario contrasta dunque con il frattanto mutato articolo 25 del Testo unico sulle partecipate.

Siccome la norma regionale impatta sui contratti di lavoro (a tempo indeterminato, tra l'altro) di soggetti già dipendenti delle società partecipate, afferma la Corte che essa incide pesantemente sull'aspetto privatistico del rapporto di impiego.

Lo sconfinamento, da parte del legislatore regionale, nelle prerogative statali, in particolare in quelle di competenza legislativa esclusiva in materia di diritto civile, determina l'illegittimità costituzionale della norma, con assorbimento delle altre censure.